SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 438

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, GAMBINO, CHIESURA, FERRAGUTI e BAIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987

Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale

ONOREVOLI SENATORI. – Viene da tutti affermato che il livello di civiltà di una società moderna si misura in rapporto alla sua capacità di impedire l'emarginazione di fasce di popolazione e di affermare pienamente la promozione umana sviluppando una nuova qualità della vita.

La realtà che viviamo è di ben altro spessore. Gruppi interi di cittadini, soprattutto svantaggiati, sono emarginati, condannati all'isolamento, mentre le leggi ed i servizi che devono operare in questa direzione sono arretrati ed insufficienti.

Del resto è impensabile che in una realtà estremamente articolata e complessa solo l'intervento pubblico possa corrispondere all'esigenza del servizio sociale e dell'integrazione. Nuove strade si sono cominciate ad intraprendere senza nulla togliere al compito primario dello Stato, come affermato negli articoli 3 e 38 della Costituzione repubblicana, anzi, rafforzando il ruolo di direzione, di indirizzo e di sostegno delle pubbliche istituzioni. Infatti, nella società si sono andate costituendo, nel corso di questi anni, nuovi centri di aggregazione, nuove espressioni di solidarietà per aiutare le aree degli svantaggiati al superamento dell'emarginazione, dell'isolamento. In molti casi si è scelta la strada della cooperazione, aggiungendo al tradizionale concetto della mutualità quello della solidarietà; intrecciando così l'intervento pubblico con quello privato.

Questo tipo di cooperativa non è inquadrabile nello schema giuridico organizzativo fissato dalle normative in atto per la cooperazione.

I tradizionali modelli previsti dalla legisla-

zione del nostro Paese sono inadeguati rispetto a questa nuova realtà. Per cui, in attesa della riforma generale della legislazione sulla cooperazione, esigenza ormai non più rinviabile, si è scelta la strada (per stato di necessità) di fissare alcune nuove norme legislative capaci di recepire la nuova realtà e di dare quindi ad essa un quadro di riferimento che ne consenta un pieno riconoscimento e soprattutto un potenziamento e uno sviluppo. In questa direzione, partendo da diverse proposte di legge, ha attivamente lavorato, nelle passate legislature, un gruppo costituito all'interno della XI Commissione (Lavoro e previdenza sociale), arrivando ad un risultato che consideriamo apprezzabile e di cui perciò abbiamo assunto i contenuti essenziali in questo disegno di legge.

Illustriamo ora in modo sintetico i vari articoli del disegno di legge.

All'articolo 1 si definisce il carattere e le finalità delle cooperative di solidarietà sociale, quindi il soggetto dell'intervento legislativo e i soggetti svantaggiati verso i quali e con i quali deve operare.

All'articolo 2 si precisa quale deve essere la base sociale di questo tipo di cooperativa considerando le sue attività poichè possano convivere insieme tre figure di soci: il socio utente, il socio volontario e il socio ordinario.

Elemento determinante è certamente la presenza del socio utente, perchè questo caratterizza il nuovo tipo di cooperativa. Ciò rappresenta un'innovazione sostanziale, rispetto l'attuale quadro normativo.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni in cui i soci possono prestare la loro attività precisando con rigore la posizione dei soci volontari.

L'articolo 4 regolamenta la costituzione di quelle cooperative di solidarietà sociale che non si limitano ad erogare un servizio ma che svolgono una vera e propria attività produttiva consentendo l'inserimento lavorativo dei soggetti invalidi.

L'articolo 5 si fa obbligo a questo tipo di cooperative di avere nel proprio consiglio di amministrazione un rappresentante nominato dalla Regione, in considerazione dei compiti diretti che le Regioni devono assolvere nel campo dell'assistenza.

L'articolo 6 stabilisce il divieto di distribuzione ai soci degli utili i quali devono essere tutti destinati ai fini per cui si è costituita la cooperativa.

L'articolo 7 regola la cessazione del socio e il successivo articolo 8 lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa.

Con l'articolo 9 si dà la possibilità alle Regioni di sostenere, considerando l'alta finalità sociale, questo tipo di cooperazione anche attraverso la stipulazione, a trattativa privata, di contratti per la fornitura di servizi o di beni.

L'articolo 10 fissa le norme che modificano le disposizioni vigenti per i controlli a cui deve essere sottoposta la cooperazione, inserendo per questo tipo un nuovo soggetto: la Regione, e nel contempo istituisce presso l'albo della cooperazione nelle prefetture le apposite sezioni per la cooperazione di solidarietà sociale.

Con l'articolo 11, considerando che la cooperazione non ha finalità di lucro e che tutto deve essere utilizzato ai fini della solidarietà sociale, si stabiliscono una serie di agevolazioni tributarie, parte delle quali sono già in essere per la cooperazione normale.

Infine, l'articolo 12 fissa le norme transitorie perchè le cooperative già costituite si adeguino alla presente normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Definizione*)

1. La società cooperativa di solidarietà sociale è una società cooperativa che ha come scopo la promozione umana di soggetti socialmente svantaggiati attraverso lo svolgimento di attività idonee alla loro integrazione sociale.

2. Sono soggetti socialmente svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i tossicodipendenti, gli anziani, gli *ex* carcerati, gli alcolisti e gli appartenenti alle categorie determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La denominazione sociale della cooperativa di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di «società cooperativa di solidarietà sociale».

Art. 2.

(*Soci*)

1. I soci delle cooperative di solidarità sociale sono:

a) soci utenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, che devono essere presenti in misura non inferiore al 50 per cento;

b) soci volontari, che conferiscono la loro attività di lavoro gratuitamente e non in esecuzione di specifici obblighi, che possono essere presenti in misura non inferiore al 20 per cento dei soci ordinari;

c) soci ordinari.

2. Su richiesta della cooperativa interessata, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale può, sentita la Commissione centrale per le cooperative, autorizzare deroghe alle percentuali indicate nel presente articolo quando si accerta la sussistenza di elementi obiettivi che non ne consentono il rispetto.

Art. 3.

(*Attività volontaria dei soci*)

1. I soci utenti possono prestare attività volontaria e gratuita quando essa è svolta:

a) a diretto vantaggio degli altri soci utenti;

b) per finalità terapeutica, di cui la competente autorità sanitaria abbia preventivamente accertato la sussistenza.

2. Ai soggetti che prestano lavoro volontario e gratuito non trovano applicazione le norme di legge ed i contratti collettivi in materia di lavoro subordinato, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relativamente ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 4.

(*Cooperative per l'inserimento lavorativo degli invalidi*)

1. Per le cooperative di solidarietà sociale che hanno finalità di inserimento lavorativo di invalidi fisici, psichici e sensoriali con riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella prevista dalla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, la percentuale dei soci utenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è ridotta al 40 per cento, di cui almeno la metà avente riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o invalidi di guerra o per servizio con minorazioni ascritte alle categorie dalla prima alla quinta.

2. Alle cooperative di cui al comma 1 non si applica l'articolo 2, comma 2.

3. Alle percentuali indicate nel presente

articolo possono essere autorizzate deroghe con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(*Rappresentanza della Regione*)

1. Lo statuto della cooperativa di solidarietà sociale deve prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione di un componente nominato dal presidente della giunta regionale, scelto fra dipendenti della Regione, o di enti locali ubicati nel territorio della Regione stessa, addetti ai servizi socio-assistenziali.

Art. 6.

(*Divieto di distribuzione degli utili*)

1. È vietata, a qualsiasi titolo, la distribuzione di utili ai soci. La quota di utili che non è assegnata a riserva legale o statutaria deve essere destinata a fini di solidarietà sociale.

Art. 7.

(*Cessazione della qualità di socio*)

1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni hanno luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale, con il divieto di utilizzare la riserva legale.

Art. 8.

(*Scioglimento e liquidazione*)

1. In caso di scioglimento o liquidazione della società cooperativa, una volta liquidate le quote dei soci ai sensi dell'articolo 7, il patrimonio residuo è devoluto a fini di solidarietà sociale.

Art. 9.

(*Contratti di fornitura*)

1. Le Regioni e gli enti locali possono, in deroga alla vigente disciplina in materia di

contratti della pubblica Amministrazione, stipulare con le cooperative di solidarietà sociale contratti a trattativa privata per la fornitura di beni e servizi.

2. Le cooperative di solidarietà sociale che intendono concorrere all'aggiudicazione dei contratti di fornitura di cui al comma 1 debbono iscriversi in appositi albi regionali da istituirsi con legge regionale.

3. Le Regioni emanano norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10.

(Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative di solidarietà sociale, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha la sede legale, entro quaranta giorni dalla data del verbale».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative di solidarietà sociale, i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere della Regione nel cui territorio la cooperativa ha la sede legale».

3. All'articolo 13, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947 sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione di solidarietà sociale».

4. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 1577 del 1947 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cooperative di solidarietà sociale sono iscritte nella Sezione cooperazione di solidarietà sociale ed in quella relativa alla loro attività».

Art. 11.

(*Agevolazioni tributarie*)

1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di solidarietà sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall' imposta locale sui redditi.

2. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore di società cooperative di solidarietà sociale si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

3. Le agevolazioni e le esenzioni dall'imposta di registro previste a favore di società cooperative si applicano a quelle di solidarietà sociale, senza limiti di tempo e qualunque sia il valore dell'atto.

4. Le società cooperative di solidarietà sociale godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali e ipotecarie per i contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

5. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, è aggiunto il seguente numero:

«28) le prestazioni di carattere assistenziale rese da società cooperative di solidarietà sociale. È tuttavia facoltà della società rinunziare all'esenzione».

Art. 12.

(*Disciplina transitoria*)

1. Le cooperative di solidarietà sociale e per l'inserimento lavorativo degli invalidi già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro 18 mesi da tale data alle disposizioni in essa previste.